



Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/02/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

ITER PROCEDIMENTALE AUTORIZZATIVO PER IL RIENTRO DAL REGIME STRAORDINARIO DETTATO CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO N.184 DEL 23/05/2002, AL REGIME ORDINARIO AI SENSI DELLA L.195/2009, PER L'INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACERRA (NA) ALLA CONTRADA PANTANO ZONA ASI, DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DA MC.580,00 ALLA SOCIETA' PARTENOPE AMBIENTE S.P.A. DEL GRUPPO

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTO il D.P.R. 28 giugno 1955 n.620;

VISTA la legge 7 maggio 1965 n.460;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n.420;

VISTA la legge 23 agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTA la Circolare MAP n.165 del 07 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°1540 del 12 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTO l'art.9 della legge regionale 12 del 28 novembre 07;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano, prorogato con DGR n.1006 del 31/12/2010;

PREMESSO :

- a. **CHE** con Ordinanza n.184 del 23/05/2002 del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società FIBE S.p.a. per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra (NA) ed è stato affidato alla Società FIBE per la realizzazione con Ordinanza n.379 del 14/10/2005;
- b. **CHE** la Società FIBE S.p.a. Gruppo Impregio, affidataria della costruzione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra (NA), con istanza del 21/11/2008 ha chiesto l'autorizzazione per la installazione di un deposito di oli minerali a servizio dell'impianto in questione;
- c. **CHE** con nota n.0987354 del 25/11/2008 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sottosegretario di Stato Emergenza Rifiuti in Campania e altri, la Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati, ha comunicato di aver:
 1. tenuto conto dell'Ordinanza del Commissario di Governo n.184 del 23/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù dei poteri conferiti al Commissario dalle Ordinanze Ministeriali riportate nel provvedimento su indicato "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
 2. preso atto di quanto sopra riportato ritenendo assolti gli adempimenti autorizzativi di cui alla citata legge 239/04, comunicando altresì per quanto sopra di non attivare nel contempo alcuna procedura per il riascio di autorizzazioni in merito;
- d. **CHE** con contratto di prestazione di servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e dell'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano Repertorio 9/2008, stipulato in data 13/11/2008 tra la Struttura del Sottosegretariato di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Società A2A S.p.a. è stata conferita la gestione dell'impianto in questione a sua volta ceduto alla Società Partenope Ambiente con nota della stessa prot. n. 0005085-P del 24/03/2009, in quanto Società appartenente allo stesso Gruppo societario;
- e. **CHE** con legge 30 dicembre 2009 n.195 è stato stabilito tra l'altro che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Campania scade il 31/12/2009 e che si rende necessario adottare misure urgenti atte al rientro nel regime ordinario per la gestione di tali attività, prevedendo anche il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Regione Campania entro il 31/12/2011, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro Ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o a soggetto privato (art.7 L.195 del 30/12/2009);

CONSIDERATO che con istanza inoltrata in data 03/02/2011 dalla Società Partenope Ambiente S.p.a. del Gruppo A2A S.p.a. con sede legale in Brescia alla Via Lamarmora, 230, in qualità di gestore dell'impianto, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la regolarizzazione dell'iter procedimentale autorizzativo, al fine di rientrare dal regime straordinario dettato con l'Ordinanza del Commissario di Governo n.184 del 23/05/2002, al regime ordinario L.195/2009, per l'installazione nel territorio del Comune di Acerra (NA) alla Contrada Pantano Zona ASI, del deposito di oli minerali al servizio dell'impianto di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti della Provincia di Napoli da mc. 580,00;

VISTO il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in data 28/12/2010 valido fino al 14/12/2012 (pratica VV.F. n.117252);

VISTO la licenza di esercizio del deposito di oli minerali n. ITOONAY0172E prot.n. 2009*35320 del 24/12/2009 dell'Agenzia delle Dogane di Napoli 2;

VISTA la nota prot. n.49533/RV del 22/12/2010 di richiesta di voltura della licenza di esercizio in favore della Società Partenope Ambiente S.p.a. dell'Agenzia delle Dogane di Napoli 2;

RITENUTO per quanto sopra riportato, nell'ambito dell'iter procedimentale autorizzativo di rientro dal regime straordinario dettato con l'Ordinanza del Commissario di Governo n.184 del 23/05/2002, al regime ordinario di cui alla L.195/2009, di dover autorizzare la Società Partenope Ambiente S.p.a. Gruppo A2A S.p.a. di Brescia (BS) Via Lamarmora, 230, gestore dell'impianto di termovalorizzazione, all'installazione nel territorio del Comune di Acerra (NA) alla Contrada Pantano Zona ASI, del deposito di oli minerali a servizio dell'impianto di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti della Provincia di Napoli da mc.580,00 così costituito:

SERBATOI METALLICO FUORITERRA	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
2	280	GASOLIO	560,00
1	5	Gasolio autotrazione	5,00
1	10	Olio lubrificante	10,00
1	5	Gasolio per gruppi elettrogeni	5,00
TOTALE CAPACITA' mc.			580,00

VISTO il DPR del 3 giugno 98 n. 252 art. 1;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

AUTORIZZA

1. **ART.1-** La Società Partenope Ambiente S.p.a. del Gruppo A2A S.p.a. di Brescia (BS) Via Lamarmora, 230, gestore dell'impianto di termovalorizzazione, nell'ambito dell'iter procedimentale autorizzativo di rientro dal regime straordinario dettato con l'Ordinanza del Commissario di Governo n.184 del 23/05/2002, al regime ordinario di cui alla L.195/2009, all'installazione nel territorio del Comune di Acerra (NA) alla Contrada Pantano Zona ASI, del deposito di oli minerali a servizio dell'impianto di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti della Provincia di Napoli da mc.580,00 così costituito:

SERBATOI METALLICO FUORITERRA	CAPACITA' SERBATOI mc.	PRODOTTO	CAPACITA' mc.
2	280	Gasolio	560,00
1	5	Gasolio autotrazione	5,00
1	10	Olio lubrificante	10,00
1	5	Gasolio per gruppi elettrogeni	5,00
TOTALE CAPACITA' mc.			580,00

2. **ART.2-** Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito di oli minerali e di osservare le vigenti norme di sicurezza, fiscali

- nonché le disposizioni in materia di prevenzione incendi e di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.
3. **ART.3** – L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dall'esercizio del deposito.
 4. **ART.4** - La gestione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, sarà esercitata dalla stessa Società. Sono vietate tutte le variazioni di titolarità del deposito autorizzato senza le corrispondenti licenze di esercizio rilasciate dall'Amministrazione finanziaria.
 5. **ART.6** - La Società ha l'obbligo di eseguire la suddetta attività in conformità alle vigenti norme di sicurezza, fiscali ambientali e di prevenzione incendi e dovrà attenersi, nell'esercizio del deposito, a tutte le prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane.
 6. **ART.7** - La Società dovrà sottoporre a collaudo il deposito che sarà eseguito da apposita Commissione Regionale così costituita:
 - Due rappresentanti del Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania di cui uno con funzioni di Presidente, ed uno con funzioni di segretario;
 - Un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;
 - Un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.Alle operazione di collaudo partecipa un rappresentante della Società all'uopo designato.
 7. **ART.8** – Gli oneri del collaudo sono a carico della Società richiedente. Ai componenti la Commissione di collaudo spetta un' indennità determinata dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'art.5 del DM n.5440 del 20/12/1986.
 8. **ART.9** – Al fine di attivare le procedure di collaudo, la Società dovrà presentare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, apposita domanda in bollo.
 9. **ART.10** – Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società autorizzata non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, la stessa Commissione può imporre un termine per l'adeguamento.
 10. **ART.11** - In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del deposito non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui all'art.1 potrà essere revocata.
 11. **ART.12** - Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.
 12. La presente concessione viene trasmessa:
 - 12.1 al Sig. Assessore Trasporti e Viabilità, Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, Sviluppo Economico;
 - 12.2 al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - 12.3 al BURC per la relativa pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
(Dr. L. Califano)